

REGIME PER I NEO RESIDENTI CUMULABILE CON QUELLO PER I LAVORATORI IMPATRIATI

Risposta Agenzia Entrate - non pubblicata - a Istanza di Interpello

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, attraverso una risposta (non pubblicata) ad un'istanza di interpello presentata da un contribuente, ha chiarito che il nuovo regime per i lavoratori impatriati, rivolto a coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2024, è cumulabile con il regime per i neo residenti (oggetto di modifiche da parte della Legge di Bilancio 2026, si veda oltre). Tale chiarimento, peraltro, risulta essere in linea con la risposta n. 16 resa dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 28 gennaio 2025.
- ✓ Il caso concreto riguarda due coniugi inglesi, in possesso dei requisiti per l'accesso a entrambi i regimi, che hanno chiesto all'Agenzia delle Entrate di applicare, allo stesso tempo, il regime per i neo residenti (relativo ai redditi di fonte estera) e il regime per i lavoratori impatriati (in relazione ai redditi prodotti in Italia). L'Agenzia ha espresso parere favorevole, sostenendo che il divieto di cumulo (ex art. 1, co. 154, della Legge 232/2016) è venuto meno a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 del D. Lgs. 147/2015 (vecchio regime per i lavoratori impatriati) e che, allo stato attuale, non sussiste alcuna disposizione normativa che vietи espressamente l'applicazione congiunta dei due regimi.
- ✓ Il nuovo regime dei lavoratori impatriati (ex art. 5 del D. Lgs. 209/2023, che ha abrogato il precedente regime), in estrema sintesi, prevede la detassazione del 50% (60% in caso di figlio minore) dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro, per i lavoratori altamente qualificati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Il regime per i neo residenti (ex art. 24-bis del TUIR) consente, invece, ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo aver risieduto all'estero per almeno nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione di assoggettare i redditi di fonte estera a un'imposta sostitutiva forfettaria (il cui ammontare è stato portato dalla Legge di Bilancio 2026 a 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta – dai precedenti 200.000 euro – per i soggetti che trasferiscono la residenza civilistica a decorrere dal 1° gennaio 2026. Parimenti, per ogni familiare che esercita l'opzione, l'imposta sostitutiva è pari a 50.000 euro anziché 25.000 euro).

